

CAMERA DEI DEPUTATI N. 711

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **RICCIO STEFANO, LEONE e MAZZA***Annunziata il 23 marzo 1954*Pagamento della tredicesima mensilità
agli ufficiali e sottufficiali sfollati dal 1948 al 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministro del tesoro a due interrogazioni, l'una dell'onorevole Riccio e l'altra degli onorevoli Morelli e Pastore, così rispondeva.

« L'interrogazione si riferisce, secondo quanto comunicato al riguardo anche a codesto Ministero con nota 24 novembre 1952, n. 1007, alla decisione n. 544 del 4 marzo-15 luglio 1952 della sesta Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. In tale decisione, pronunciata su ricorso di Mele Mario, Luigi Gastone ed altri 10 ricorrenti, il predetto Consesso ha affermato che per gli ufficiali generali e superiori cessati dal servizio per sfollamento in applicazione delle disposizioni di cui al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384

occorre tener conto della 13^a mensilità nello stabilire il loro trattamento economico.

« Le considerazioni di ordine giuridico svolte dal Consiglio di Stato a sostegno della decisione emessa vertono soprattutto su due punti fondamentali e cioè che la 13^a mensilità ha in sostanza carattere e natura di « stipendio » e pertanto essa, rappresentando una integrazione fissa e permanente dell'emolumento base, deve essere tenuta presente unitamente allo stipendio stesso, all'indennità militare di carovita ai fini della determinazione del trattamento pieno o differenziale previsto per gli ufficiali sfollati dall'articolo 5 del citato decreto n. 384.

« Il Consiglio di Stato afferma inoltre nella sua decisione che non vi è alcuna ragione per ritenere che il legislatore del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, se al tempo della emanazione con la disposizione, di poco posteriore nel tempo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, non l'avrebbe estesa al personale considerato, come fece per gli altri principali emolumenti, remunerativi delle prestazioni ordinarie degli ufficiali.

« Al riguardo questo Ministero deve osservare preliminarmente che, pur riconoscendosi il carattere di assegno fisso e permanente alla 13^a mensilità, essa non può essere considerata come « stipendio » attesa la precisa definizione che ne dà la legge di « gratificazione » non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento (articolo 7 del citato decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263), requisito quest'ultimo che, viceversa, è proprio una delle caratteristiche fondamentali dello stipendio.

« In materia di benefici economici ed in particolare di determinazione di speciali trattamenti di carattere eccezionale e transitorio, come quello di sfollamento, non sembra possa ricorrersi a criteri estensivi di interpretazione delle disposizioni legislative, ma occorre attenersi alla dizione letterale delle disposizioni stesse, specie per quando esse sono, come nel caso in esame, chiare e univoche.

« Orbene il legislatore all'epoca dell'emanazione del decreto legislativo n. 384 nello stabilire il particolare e favorevole trattamento economico degli ufficiali sfollati, in considerazione del danno economico e di carriera da essi subito per circostanze imposte dal trattato di pace, limitò gli assegni da prendersi a base per il calcolo del suddetto trattamento a quelli fondamentali retributivi del personale statale in genere (stipendio e indennità di carovita) e del personale militare in particolare (indennità militare). Vennero invece esclusi dal computo altri emolumenti accessori, pur essi fissi e permanenti, che anche allora venivano corrisposti, come la razione viveri, l'indennità militare speciale per gli ufficiali dei carabinieri, ecc.. Del pari vennero esclusi, nell'applicazione delle suddette disposizioni, altri assegni fissi e permanenti istituiti successivamente: basti citare, oltre la 13^a mensilità, il premio di presenza istituito con il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, l'indennità giornaliera e l'assegno integratore istituiti rispettivamente con gli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, che sopprime la razione viveri, ecc.

« Pertanto non si vede come si possa computare, ai fini della determinazione del trattamento di sfollamento, la 13^a mensilità, mentre tale computo non ha luogo per molti altri assegni accessori che sono anch'essi fissi e permanenti.

« Né ha fondamento l'altra argomentazione addotta nella decisione in esame e cioè che se la 13^a mensilità fosse esistita al momento della emanazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, non vi è alcuna ragione per ritenere che il legislatore non l'avrebbe estesa espressamente al personale militare sfollato. Ed invero la materia dello sfollamento è stata disciplinata, oltre che dal sopra citato decreto n. 384, dal regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 450, riguardante gli ufficiali inferiori della Marina, dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, riguardante i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, dal decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, riguardante i sottufficiali dell'Aeronautica e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, riguardante gli ufficiali inferiori dell'Aeronautica.

« Orbene, questi ultimi tre decreti, pur essendo stati emanati dopo l'istituzione della

13^a mensilità, stabiliscono, anch'essi, che il calcolo del trattamento di sfollamento va fatto sullo stipendio, sul carovita e sulla indennità militare, dal che emerge chiaramente l'intenzione del legislatore di non considerare ai fini suddetti la 13^a mensilità.

« Ed infine occorre considerare che la 13^a mensilità è una gratificazione ammessa soltanto per il personale in attività di servizio (gli ufficiali in congedo speciale e nella posizione di fuori organico, cui accennano i ricorrenti, sono da considerare in servizio attivo non essendo stato ancora interrotto il loro rapporto d'impiego), mentre gli ufficiali generali e superiori collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sono da considerare a tutti gli effetti personali statali in quiescenza ed il loro rapporto d'impiego si è ormai interrotto. Ciò è stato sempre pacificamente riconosciuto ed infatti nei loro riguardi è già intervenuto un decreto di liquidazione della pensione, registrato alla Corte dei conti.

« Da quanto sopra si desume che il problema della concessione della 13^a mensilità agli ufficiali sfollati non può che essere irrisolto in quello più vasto della concessione del suddetto beneficio alla generalità dei pensionati statali, problema che è in corso di discussione innanzi al Parlamento.

« Per tutte le suesposte considerazioni di principio e avuto riguardo alle ripercussioni di ordine finanziario che la estensione del beneficio, nei sensi richiesti dagli onorevoli interroganti, avrebbe per il bilancio dello Stato, questo Ministero manifesta il parere che si debba limitare l'applicazione della decisione giurisdizionale del Consiglio di Stato ai soli casi dei ricorrenti, escludendo quindi ogni possibilità di estensione della decisione stessa ad altri casi ». — *Firmato per il Ministro:*
AVANZINI.

Le affermazioni, contenute nella risposta all'interrogazione, sono state superate. Ed, infatti, è stata pagata la 13^a mensilità per il 1953, mentre essa non è stata data per gli anni dal 1948 al 1952.

Ora si rende necessario procedere al pagamento della 13^a mensilità per gli anni decorsi ed a ciò tende la presente proposta.

Si tratta di un atto di giustizia, che il Parlamento italiano, mi auguro, vorrà compiere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio per sfollamento, in applicazione delle disposizioni di cui al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, viene corrisposta la 13^a mensilità dal 1^o luglio 1948 al 31 dicembre 1952.

ART. 2.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con una corrispondente aliquota di fondi assegnati al capitolo concernente il fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.